



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, all'udienza del 07.11.2019 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4908/2016

TRA

CAPORASO Ferdinando, rappr. e dif. dagli avv.ti C. D'Onofrio e V. Pasquarella, unitamente ai quali elett. dom. in Caserta, alla via Amendola n. 113 giusta mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

E

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dagli avv.ti I. Verrengia, L. Cuzzupoli e I. De Benedictis, con cui elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto

RESISTENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 18.05.2016 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, al fine di sentir condannare l'Inps al pagamento, in proprio favore, della indennità di disoccupazione ordinaria (Aspi), vinte le spese, con attribuzione.

Si costituiva l'INPS che resisteva al ricorso, chiedendo nel merito il rigetto della domanda in quanto infondata.

Acquisita la documentazione prodotta, la causa, alla odierna udienza, all'esito della discussione, veniva decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

La domanda non è fondata e va, pertanto, respinta per i motivi di seguito esposti.

L'indennità di disoccupazione Aspi (assicurazione sociale per l'Impiego), disciplinata dall'art. 2 della legge n. 92/2012, è una prestazione economica istituita per gli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola requisiti normali. E' una prestazione a domanda erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione.

La disposizione su richiamata richiede, quali presupposti ai fini della erogazione di tale prestazione, i seguenti requisiti:

- a) Stato di disoccupazione involontario: l'interessato deve rendere, presso il Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. L'indennità quindi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale. Il lavoratore ha diritto all'indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ovvero di dimissioni per giusta causa. Inoltre, la risoluzione consensuale non impedisce il riconoscimento della prestazione se intervenuta: nell'ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all'art. 7 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92); a seguito di trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.
- b) Almeno due anni di assicurazione: Devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione; il biennio di riferimento si calcola procedendo a ritroso a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato.
- c) Requisito Contributivo: Almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione (cfr. art 2, comma 4, lett b, L. 92/2012). Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimi settimanali. La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili: i contributi previdenziali comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato; i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro; i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione (non sono utili i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l'Italia non ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale); l'astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare. Qualora il lavoratore abbia periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola o dell'indennità di disoccupazione ASpI, sulla base del criterio della prevalenza. Per verificare l'entità delle diverse contribuzioni restano fermi i parametri di equivalenza che prevedono 6 contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva. Non sono invece considerati utili, pur se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di: malattia e infortunio

sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo; cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore; assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità. Ai fini della determinazione del biennio per la verifica del requisito contributivo, i suddetti periodi - non considerati utili - devono essere neutralizzati con conseguente ampliamento del biennio di riferimento.

Orbene, rileva il Tribunale come nel caso di specie difetti il presupposto dello "stato di disoccupazione involontario" in quanto, dalle stesse deduzioni attoree e dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, emerge che l'effetto risolutivo del rapporto di lavoro, la cui continuità era stata accertata con sentenza del Tribunale di Napoli n. 27243/2011, non è da ricollegarsi ad alcuna delle ipotesi rientranti nell'ambito di quelle legittimanti la richiesta della indennità Aspi.

Ed, infatti, con comunicazione del 09.12.2014, inviata alla società tenuta al ripristino del rapporto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni ai sensi dell'art. 2112 c.c., il ricorrente esercitava il diritto di opzione di cui all'art. 18 Stat. Lav., richiedendo il pagamento della indennità sostitutiva della reintegra.

L'esercizio della facoltà di opzione determina la risoluzione del rapporto di lavoro al momento della comunicazione della scelta al datore di lavoro, senza che sia necessario l'effettivo pagamento della indennità (in tal senso, Cass. S.U., 27 agosto 2014, n. 18354; Cass., sez. lav., 13 maggio 2015, n. 9765; Cass., sez. lav., 9 ottobre 2015, n. 20317).

Pertanto, nella fattispecie in esame, l'effetto risolutivo del rapporto va ricollegato alla volontà espressa dal lavoratore mediante l'esercizio del diritto di opzione per la indennità sostitutiva della reintegra, a nulla rilevando la successiva manifestazione di volontà, contenuta nel medesimo atto, di rassegnare le dimissioni per giusta causa. Ed, infatti, tale ultima manifestazione di volontà deve ritenersi priva di qualsivoglia effetto in quanto successiva ad una risoluzione del rapporto già intervenuta per effetto dell'esercizio dell'opzione. Non appare dirimente la circostanza che la volontà di rassegnare le dimissioni è stata comunicata al datore di lavoro in pari data rispetto alla volontà di esercitare l'opzione in quanto in ogni caso gli effetti delle dimissioni non potrebbero ritenersi integrati alla data di ricezione della comunicazione del 09.12.2014 da parte della F.P.Z. Costruzioni di Fabio Palumbo, non essendovi alcuna prova in atti del completamento della procedura di convalida prevista dall'art. 4, commi 16-23, della legge n. 92/2012 *ratione temporis* applicabile.

La cessazione del rapporto di lavoro va, pertanto, ricondotta, nel caso in esame, ad una scelta del lavoratore, e quindi alla sua volontà, non potendo, dunque, configurarsi lo stato di "disoccupazione involontario" richiesto quale necessario presupposto ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale oggetto di causa.

Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato.

La peculiarità delle questioni giuridiche affrontate giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) rigetta il ricorso;
- b) compensa le spese.

Santa Maria Capua Vetere, 7 novembre 2019

Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni